

CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

ALLEGATO B)

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

PER GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO CENTRO INFANZIA SITO A BASSANO DEL GRAPPA IN VIA VENETO.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Gestione in regime di concessione del servizio denominato Centro Infanzia sito a Bassano del Grappa in via Veneto: l'offerta tecnica - progetto esecutivo dovrà essere predisposto dai concorrenti sulla base del "Progetto di massima e linee guida" (allegato n. 1 al presente capitolato) definito dall'Amministrazione, del bando e disciplinare di gara e delle norme stabilite dal presente capitolato.

La concessione riguarda la gestione e l'amministrazione in regime di concessione del servizio denominato Centro Infanzia, da realizzare da parte del Concessionario in nome proprio ed a proprio rischio, in costante integrazione con gli altri servizi socio educativi comunali ed il Servizio Pubblica Istruzione.

Il Concessionario dovrà gestire in nome proprio e per conto dell'Amministrazione Comunale l'intero servizio garantendo l'insieme dei servizi a contenuto socio-educativo e dei servizi complementari per il completo ed ottimale funzionamento del Centro Infanzia di via Veneto.

L'utenza del Centro Infanzia sarà composta da bambini di età compresa tra un anno e sei anni.

Per ora si attiveranno una sezione di Asilo Nido (12 posti autorizzati + 20%) e una sezione di Scuola dell'Infanzia Statale per 30 posti. E' prevista anche l'attivazione di una seconda sezione di Scuola dell'Infanzia Statale per 30 posti, non appena si riceverà l'autorizzazione ministeriale.

La gestione completa del Centro Infanzia dovrà avvenire nel rispetto del capitolato speciale, della normativa regionale e statale.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONI

La concessione avrà una durata di anni cinque con decorrenza dal 01 settembre 2013 fino al 31 agosto 2018 e potrà essere prorogata e/o rinnovata per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, nei limiti della normativa allora vigente, ad insindacabile giudizio del concedente.


Trattandosi dell'attivazione di un nuovo servizio, qualora non si ottenessero entro il termine di inizio servizio sopraindicato tutte le necessarie autorizzazioni per l'avvio dello stesso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di posticipare il termine di avvio del servizio o di non procedere con l'affidamento stesso. In questi casi il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento danni o indennizzo per il ritardato o il mancato avvio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto per un tempo determinato da concordarsi in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per una nuova gara per l'affidamento delle attività o per diversa soluzione gestionale delle stesse.

L'Aggiudicatario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

L'avvio del servizio potrà essere effettuato nella mora di stipula del contratto.

3. CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

Il Concedente per l'attuazione del servizio mette a disposizione i locali di nuova costruzione, che il concorrente riconoscerà idonei alla gestione del servizio a seguito di apposito sopralluogo da effettuarsi prima della presentazione dell'offerta previo appuntamento.

L'Amministrazione sta procedendo all'acquisizione di arredi ed attrezzature idonei per la realizzazione del servizio.

I locali siti in Via Veneto sono di proprietà comunale.

Le caratteristiche essenziali del Centro Infanzia sono evidenziate nel progetto di massima e nelle linee guida allegato n. 1) del presente capitolato.

Il servizio di pulizia è svolto da personale ausiliario del Concessionario e in base ad uno specifico piano di lavoro.

Il servizio di lavanderia, manutenzione, sostituzione e noleggio biancheria può essere affidato ad una ditta esterna con consegna e ritiro bisettimanali oppure può essere gestito internamente dal Concessionario.

4. RAPPORTO CONCESSORIO

Il concessionario riscuoterà direttamente le rette mensili di frequenza del servizio a carico dell'utenza suddivise tra servizio asilo nido e scuola dell'infanzia, sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara.

In sede di offerta economica il concessionario dovrà indicare le varie tipologie di rette che applicherà all'utenza. L'Amministrazione non prevede di corrispondere al Concessionario alcuna integrazione di retta dovuta dall'utenza.

Eventuali modifiche e rivalutazioni dovranno essere concordate con l'Amministrazione dopo il primo anno di gestione, tenuto conto anche degli eventuali contributi ottenuti per il Centro Infanzia e trasferiti dal Concedente al Concessionario.


Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Bassano del Grappa annualmente entro il 31 dicembre un canone di concessione del servizio comprensivo dell'uso dell'immobile corrispondente a euro dieci (€ 10,00).

5. ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del concedente:

1. La messa a disposizione del fabbricato di Via Veneto di proprietà comunale con locali idonei;
2. La prima fornitura di attrezzature e arredi interni per l'attività del Centro Infanzia;
3. La redazione, nella fase iniziale della gestione, di un analitico inventario debitamente sottoscritto, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, dell'arredamento e dei beni mobili. Alla scadenza della concessione il concessionario del servizio è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi, gli arredamenti, le attrezzature e i beni mobili in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso; lo stesso è tenuto, altresì, a consegnare tutti quegli arredi, materiali e attrezzature che sono stati acquistati o sostituiti dal Concessionario stesso durante il periodo della concessione e che alla scadenza del contratto diventano di proprietà comunale.
4. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità utilizzate per la consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

- riconsegna. Trascorso inutilmente il termine fissato dal verbale di riconsegna, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla polizza fidejussoria per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti; in caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al Foro competente di Bassano del Grappa.
5. L'onere relativo alla manutenzione straordinaria dell'immobile comunale di Via Veneto. Tale manutenzione potrà essere proposta dal Concedente e realizzata dal Concessionario se preventivamente concordata tra le parti e con onere a carico del Concedente.
 6. La gestione dei rapporti con la Regione Veneto per il servizio di asilo nido del Centro Infanzia; tra cui si evidenzia la domanda del contributo in conto gestione e la relativa rendicontazione.
 7. La gestione dei rapporti con il Ministero attraverso il Terzo Istituto Comprensivo di riferimento e la Regione per le autorizzazioni e per l'eventuale ottenimento dei contributi relativi alla Scuola dell'Infanzia del Centro Infanzia.
 8. Il trasferimento dei contributi ottenuti per il Centro Infanzia al Concessionario dopo il loro effettivo incasso. Il relativo importo non è al momento quantificabile.
 9. Il pagamento della polizza relativa all'incendio del fabbricato di via Veneto.
 10. L'individuazione della figura incaricata del controllo per il monitoraggio del servizio e del coordinamento tra concessionario ed Amministrazione Comunale, il cui costo è a carico del Concedente.

6. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto a gestire, in nome proprio e per conto dell'Amministrazione Comunale, il servizio di Centro Infanzia, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, regionali e nel rispetto delle norme comunali, nonché attenersi agli atti di gara, all'offerta tecnica - progetto esecutivo e all'offerta economica presentate in sede di gara ed allegate al contratto di concessione.

Compete al Concessionario la gestione integrale del servizio secondo quanto previsto nell'offerta tecnica - progetto esecutivo, negli atti di gara e nel contratto di concessione ed in particolare:

1- Effettuare tutte le prestazioni sia a carattere pedagogico/educativo che a carattere gestionale, compresi gli oneri relativi al personale da impiegare dirette a:

- bambini tra un anno e tre anni (sezione di Asilo Nido) gestione completa;
- bambini da un anno a sei anni (sezioni di Asilo Nido e di Scuola dell'Infanzia) per gestione anticipo e posticipo e servizi innovativi.


Concordare con l'Amministrazione Comunale e Statale la gestione del servizio pre e post orario scolastico della Scuola dell'Infanzia attraverso la redazione di un documento in cui si delineano i rapporti.

2- La manutenzione ordinaria dello stabile e dell'area esterna di pertinenza del fabbricato del Centro Infanzia.

3- L'acquisto di arredi, materiale didattico pedagogico ed attrezzature sia interne che esterne, che alla scadenza del contratto di concessione diventeranno di proprietà comunale.

4- Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredamenti e delle attrezzature del Centro Infanzia.

5- Fornire e sostituire periodicamente tutto il materiale didattico pedagogico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, compresi i giochi da interno, e la sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati (che alla scadenza del contratto diventeranno di proprietà comunale).



**CITTÀ
DI
BASSANO
DEL
GRAPPA**

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

- 6 - Gli immobili, le attrezzature e gli arredamenti risultanti dal verbale di consegna sottoscritto dal concessionario saranno utilizzati dallo stesso per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività in oggetto.
- 7 - La pulizia dei locali e degli arredi, la fornitura del materiale occorrente per la pulizia. Esecuzione di pulizie giornaliere e straordinarie secondo criteri d'igiene e salubrità degli ambienti interni ed esterni, di tutte le attrezzature e degli arredi per le parti di competenza e in base all'utilizzo dei locali nelle varie fasce orarie e ai giorni di apertura da concordare con il personale ATA statale presente nel Centro Infanzia.
- 8 - Disinfestazione e derattizzazione dei locali e delle pertinenze e relativa richiesta di intervento.
- 9 - L'acquisto, la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo a garantire l'igiene quotidiana del bambino (esempio pannolini) e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso.
- 10 - La fornitura, preparazione e somministrazione di pasti/generi alimentari di prima qualità nell'osservanza della normativa vigente, sia regionale che statale. Attenersi, per la somministrazione dei pasti, alle procedure HACCP e prevedere eventuali diete differenziate per esigenze documentate di salute o di credo religioso.
- 11 - La fornitura, il cambio, la pulizia della biancheria occorrente per i momenti del sonno, del pasto e del cambio per l'igiene del bambino.
- 12 - Il pagamento delle polizze assicurative responsabilità civile verso terzi e infortuni.
- 13 - Assunzione di tutte le spese, con relativa intestazione delle stesse, riguardanti i consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, tassa rifiuti del Centro Infanzia di via Veneto.
- 14 - Rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e i contratti di lavoro delle specifiche categorie.
- 15 - Rispettare le norme di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, secondo la normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).
- 16 - Provvedere alla formazione di tutti gli operatori, per i quali dovrà essere predisposta apposita relazione sugli obiettivi della formazione e modalità di svolgimento della stessa.
- 17 - Comunicare eventuali scioperi, con preavviso – ricorrendone i presupposti - di almeno 3 gg., all'Amministrazione Comunale e alle famiglie dei bambini frequentanti.
- 18 - Cura dei rapporti con i genitori ed attività di formazione ed informazione.
- 19 - Raccolta delle domande di ammissione al Centro Infanzia e predisposizione della conseguente graduatoria.
- 20 - Procedere al calcolo, alla relativa emissione ed incasso delle rette mensili dei bambini frequentanti e provvedere al relativo recupero dei crediti.
- 21 - Redazione del progetto educativo entro il mese di novembre di ogni anno.
- 22 - Monitorare periodicamente l'attività svolta anche mediante rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.
23. - Presentazione di una relazione periodica semestrale relativa l'attività svolta e la rilevazione delle presenze.
24. - Presentazione all'Amministrazione Comunale del calendario annuale di apertura e di chiusura del Centro Infanzia, con specifica a parte di quello previsto per i servizi innovativi.
- 25 - Fornire qualsiasi dato utile o documento relativo alla gestione del Centro Infanzia (esempio dati economici o relativi al personale, progetto socio-psico pedagogico ecc.) per statistiche, rendicontazioni o altra finalità nei tempi e nelle modalità richieste dall'Amministrazione Comunale.



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

26 – Fornire tutti i dati e documenti previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento sulla base della L.R. 22/02 e s.m.i. e per eventuali loro aggiornamenti, nei tempi e nelle modalità richieste dall'Amministrazione Comunale.

27 - Favorire ogni forma di controllo esercitato dall'Amministrazione sullo svolgimento del servizio.

28 - L'utilizzo del Centro Infanzia da parte del Concessionario, oltre i periodi od ore previsti per l'apertura del servizio e che saranno stabiliti dal contratto di concessione, dovrà essere concordato e valutato con l'Amministrazione Comunale.

29 - Tutte le altre spese, nessuna esclusa, necessarie per la gestione completa e funzionante dell'intero servizio di Centro Infanzia, nonché tutti gli altri adempimenti e oneri previsti dal presente Capitolato e dalle disposizioni di legge vigenti.

7. SERVIZI INNOVATIVI

I servizi innovativi dovranno almeno prevedere quanto segue:

- apertura del Centro Infanzia al sabato ed alla domenica ed altri festivi;
- previsione della copertura del servizio della sezione della Scuola dell'Infanzia per il periodo estivo non coperto dal personale statale;
- previsione di apertura del Centro Infanzia in periodi vari di vacanza quali ad esempio: vacanze natalizie, di carnevale, pasquali.

L'attivazione dei servizi innovativi, il cui onere è a totale carico del Concessionario, indicati nell'offerta tecnica - progetto esecutivo di gestione, dovrà essere preventivamente comunicata al Concedente.

Nel caso di attivazione di servizi innovativi ulteriori a quelli previsti nell'offerta tecnica - progetto esecutivo le proposte dovranno essere approvate dal Concedente.

Le tariffe applicate dal Concessionario per la realizzazione di tutti i servizi innovativi, o qualsiasi loro variazione, devono essere comunicate al Concedente, prima dell'attivazione o della variazione.

8. CONTROLLI

L'Amministrazione concedente si riserva ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme ritenute più opportune e vigila sul rispetto, da parte del Concessionario, delle condizioni stabilite dal presente capitolato e successivamente dal contratto di concessione e suoi eventuali allegati, nonché sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.


9. PERSONALE

Il concessionario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

L'Amministrazione considera positivamente i contratti di lavoro che contengono condizioni favorevoli per i propri dipendenti.

10. FIDEJUSSIONE



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

L'aggiudicatario è tenuto a versare una cauzione, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale cauzione è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa). Detta garanzia potrà essere o una fideiussione bancaria o assicurativa.

Qualora sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da Intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/93, essa deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività a semplice richiesta scritta della stazione concedente entro 15 giorni e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.

La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna del documento attestante l'avvenuta esecuzione costituisce inadempimento del garante nei confronti del soggetto per il quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione concedente, che sarà libera di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Inoltre, il concessionario avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento del servizio successivamente alla scadenza del contratto o di eventuale attivazione di opzioni contrattuali.

11. POLIZZE ASSICURATIVE E GARANZIE

Il concessionario del servizio si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge a causa dell'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.


Il Comune di Bassano del Grappa è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti, agli educatori e altro personale durante l'esecuzione del servizio.

Il concessionario del servizio solleva il Comune di Bassano del Grappa da qualsiasi pretesa, azione di rivalsa che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

A tale scopo il concessionario si impegna a consegnare al Comune di Bassano del Grappa, in sede di stipula del contratto, una polizza responsabilità civile verso terzi stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che il Comune di Bassano del Grappa debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La mancata presentazione della polizza comporta la revoca dell'affidamento.

L'assicurazione dovrà assicurare la copertura per i seguenti massimali:

- euro 3.000.000,00 per ogni sinistro;
- euro 1.500.000,00 per persona;
- euro 1.000.000,00 per cose.



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

La copertura assicurativa dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei danni alle cose di proprietà del Comune in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto, incendio.

Polizza infortuni utenti:

- Invalidità permanente: massimale pro capite di almeno euro 1.500.000,00 senza scoperti e franchigia.
- Decesso: massimale pro capite di almeno euro 1.000.000,00.

Rimborso spese giornaliere da infortunio.

Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intero periodo di concessione del servizio. Il concessionario del servizio s'impegna a presentare, ad ogni scadenza annuale della polizza, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso.

12. PRIVACY

Ai sensi della D. Lgs. 196/2003 il Comune di Bassano del Grappa, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa il concessionario del servizio responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

Il concessionario del servizio procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione e in particolare:

- deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio;
- non può comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, se non esclusivamente per finalità istituzionali;
- non può conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di concessione.

Il Concessionario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della normativa.


In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il Concessionario si impegna a fornire al Comune copia dell'eventuale documento programmatico sulle misure di sicurezza da essa adottato in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività, se tenuto all'adozione del documento programmatico sulle misure di sicurezza stesso.

Il Concessionario si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione, il Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto stesso.

Resta inteso che competono al Concessionario i diritti di cui al Titolo II del Decreto Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto stabilito dalla normativa prevista dal Decreto Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento comunale che disciplina la materia.

13. INADEMPIENZE CONTRATTUALI GRAVI - DECADENZA



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente decaduta la concessione, con tutte le conseguenze che questo comporta, nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento del servizio oggetto della concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero violazioni che, protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso.

La contestazione della grave inadempienza dovrà avvenire al concessionario a mezzo lettera raccomandata AR e il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

In particolare si ha decadenza della concessione allorquando il concessionario:

1. venga a perdere i requisiti di idoneità (in tal caso la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato);
2. non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute gravi irregolarità, purché non siano dipendenti da forza maggiore;
3. non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti interessati in materia (Comune, Azienda Ulss, Regione, Ministero);
4. si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
5. si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
6. nell'ipotesi che il personale assunto dal concessionario non possenga i requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente Capitolato.

Nelle ipotesi 2, 3, 4, 5 e 6 la decadenza della concessione deve essere preceduta da due successive diffide intimare al concessionario ed è esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.

In caso di fallimento del concessionario del servizio e di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali, potrà aversi la decadenza dalla concessione.

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Amministrazione Comunale incamererà per intero l'importo oggetto della polizza fidejussoria e si riserverà la facoltà di richiedere il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del Concessionario, il Concedente si riserva anche la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

14. PENALI

Salvo i casi di decadenza della concessione, stabiliti dal precedente articolo, sono stabilite le seguenti penalità, a cui si applica la sanzione di euro 500,00 per ogni infrazione commessa:

1. comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza e delle famiglie;
2. ritardata presentazione della documentazione o dei dati richiesti dall'Amministrazione Comunale;
3. mancato rispetto delle procedure HACCP per la somministrazione dei pasti;



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

4. ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la decadenza della concessione.

Il Comune fa pervenire per iscritto al Concessionario le osservazioni e le contestazioni dell'eventuale infrazione, il Concessionario entro otto giorni dal ricevimento delle osservazioni e contestazioni fa pervenire al Concedente le proprie giustificazioni. Il Comune entro 5 giorni decide in merito e risponde se accoglie o meno le giustificazioni. Nel caso di assenza di giustificazioni o di non accoglimento delle stesse l'Amministrazione applica le penali previste dal presente articolo con comunicazione scritta notificata o inviata con A.R.. Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro trenta giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione della sanzione mediante lettera A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla fidejussione.

15. DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto di concessione, nonché la sua subconcessione anche parziale, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione e incameramento della polizza fidejussoria.

16. DIVIETO DI APPALTO

E' fatto divieto al concessionario appaltare la gestione integrale o parziale del servizio di Centro Infanzia salvo i servizi di pulizia, di lavanderia e di manutenzione ordinaria dello stabile e dell'area di pertinenza del Centro Infanzia.

17. ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copie e di scrittura.

18. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E SEDE OPERATIVA

Per tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, il concessionario elegge domicilio legale a Bassano del Grappa.

La sede operativa deve essere situata o attivata nel raggio di 20 Km. dalla sede municipale di Bassano (calcolati sulla base del percorso stradale), con presenza effettiva di un responsabile da contattare in caso di emergenze e comunicazioni.


19. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Foro di Bassano del Grappa sarà competente per tutte le controversie di competenza del giudice ordinario che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione della concessione.

20. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



**CITTÀ
DI
BASSANO
DEL
GRAPPA**

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.